

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata "Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo ONLUS", in breve denominata anche "CIES ONLUS" ovvero "Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo" ovvero "CIES" (in seguito "Associazione"), che non persegue fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Merulana 198.

OGGETTO - FINALITA'

ARTICOLO 2

Scopo dell'Associazione è contribuire a promuovere un impegno civile proiettato in una dimensione di cittadinanza mondiale.

Fonda questo impegno sui seguenti principi:

- la necessità che si percorrano vie atte a riequilibrare i gravi divari di ricchezza e risorse che separano le parti povere e ricche del mondo, siano esse nel Sud del pianeta o sacche di povertà e marginalità in ogni altra parte del mondo;
- il diritto di ogni popolo a perseguire il proprio sviluppo sociale ed economico in modo autonomo, eco-sostenibile e compatibile;
- la convinzione che lo sviluppo è reale se si fonda sulla pace, sul rispetto dei diritti umani e della democrazia, sul rifiuto di ogni discriminazione razzista, sessista o religiosa;
- il contrasto di ogni forma di razzismo, discriminazione e xenofobia e la promozione del dialogo fra culture e religioni diverse;
- l'attenzione al ruolo della donna come soggetto centrale in qualsiasi strategia di sviluppo e di cittadinanza attiva;
- l'importanza della partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i più giovani, delle forze politiche e sociali, degli enti pubblici e privati e dell'opinione pubblica più in

generale ad attività di solidarietà, di cooperazione, di sviluppo sostenibile, di tutela dell'ambiente e di cittadinanza attiva;

- l'esigenza di sviluppare nella società contemporanea una riflessione e un dibattito il più possibile allargati su sviluppo, intercultura, globalità, cittadinanza attiva, finanza etica, commercio equo e solidale e altre tematiche connesse.

ATTIVITA'

ARTICOLO 3

L'Associazione si avvale oltre che delle proprie strutture organizzative anche di lavoro volontario espletato da tutti coloro che intendono sostenere le finalità associative descritte nell'art.2.

Con queste modalità operative l'Associazione può:

3.1) attuare in Italia ed all'estero iniziative di solidarietà e cooperazione in favore delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo o in aree del mondo particolarmente svantaggiate al fine di contribuire a migliorarne il livello di vita; a tal fine realizzare programmi secondo i principi e le modalità fissati dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, che prevedano anche selezione, formazione e invio di volontari e di cooperanti; tali programmi possono prevedere interventi ordinari, straordinari e di emergenza ed essere finalizzati al beneficio delle popolazioni locali oppure dei rifugiati;

3.2) realizzare attività e programmi di formazione, informazione, comunicazione ed educazione allo sviluppo e alla cittadinanza attiva; all'interno dell'attività formativa si assegna finalità prevalente alla formazione ed all'aggiornamento del personale della scuola;

3.3) realizzare attività cosiddette di commercio equo e solidale, anche mediante l'apertura di spacci e punti vendita senza fini di lucro e la partecipazione a consorzi e altre forme di aggregazione non profit;

3.4) promuovere e gestire sul territorio italiano iniziative volte a migliorare la qualità della vita di immigrati e rifugiati, in particolare attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di servizi professionali di mediazione linguistico culturale, nonché attraverso attività volte a favorire l'integrazione degli immigrati siano essi di prima generazione che successive;

3.5) svolgere servizi di interpretariato, traduzione e mediazione linguistico culturale ed interculturale, anche per conto terzi, ad enti pubblici o privati che ne facciano richiesta per migliorare il proprio funzionamento verso una utenza multietnica e multilingue;

3.6) promuovere e gestire sul territorio italiano ed all'estero iniziative per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la

socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo;

3.7) svolgere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini, adolescenti e giovani;

3.8) promuovere le risorse espressive, creative e produttive dei giovani autoctoni e di origine immigrata sostenendone sia le vocazioni artistiche sia l'intraprendenza e imprenditorialità;

3.9) erogare servizi per il lavoro generali obbligatori, intesi come servizi alla persona consistenti nella prima informazione, nell'orientamento di primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo livello, nell'incontro tra domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro";

3.10) erogare servizi per il lavoro specialistici facoltativi, intesi come: a) i servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale; b) i servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione; c) i servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili; d) i servizi per l'avviamento a un'iniziativa imprenditoriale; e) i servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero.

3.11) realizzare attività volte a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare; interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

3.12) contribuire all'adozione di misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini, degli adolescenti e dei giovani alla vita della comunità locale, anche amministrativa;

3.13) contribuire all'adozione di misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

3.14) svolgere in Italia ed all'estero attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità; azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

3.15) promuovere e realizzare in Italia ed all'estero progetti volti a migliorare e

potenziare la fruizione e la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico, storico, archeologico ed ambientale, sia italiano che estero, anche attraverso programmi di formazione/informazione, mostre, eventi culturali ed artistici;

3.16) promuovere attività di studio, convegni e dibattiti e provvedere ad organizzare e a gestire iniziative di formazione ed educazione, quali corsi, stages, convegni e seminari;

3.17) realizzare attività documentali attraverso un apposito centro di documentazione e biblioteca sui temi dello sviluppo, dell'intercultura, della globalità, della finanza etica e del commercio equo e solidale e di altre tematiche connesse con le finalità dell'associazione;

3.18) assumere iniziative promozionali, divulgative ed informative, producendo e/o diffondendo pubblicazioni e materiale audiovisivo relativo alle proprie finalità associative;

3.19) svolgere attività di ricerca, anche per conto terzi, su qualsiasi argomento attinente le finalità previste nell'art. 2.

3.20) promuovere e favorire lo scambio di esperienze e di informazioni con organismi nazionali, esteri ed internazionali, attraverso la creazione di forme federative e/o di strutture specifiche a sé affiliate e/o collegate;

3.21) promuovere scambi culturali e di esperienze fra le diverse realtà nazionali ed estere con cui si opera;

3.22) svolgere attività commerciali nei limiti previsti dall'art.28 lettera c) della legge 26 febbraio 1987, n.49;

3.23) ottenere contributi e finanziamenti disposti per il conseguimento delle finalità associative;

3.24) stipulare contratti relativi ad operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di qualsiasi genere, al fine di procurarsi sia gli immobili destinati alla sede sociale e ad eventuali sedi periferiche, sia la titolarità di ogni altro bene o diritto utili a consentire o a migliorare l'efficienza della propria organizzazione.

3.25) svolgere ogni altra attività necessaria o opportuna al fine del perseguimento delle finalità previste nell'art. 2

CENTRI DI INIZIATIVA TERRITORIALE

ARTICOLO 4

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche o promuovere Centri di Iniziativa Territoriale (CIT).

I CIT attuano gli scopi istituzionali dell'Associazione nell'ambito territoriale e agiscono sotto la denominazione "CIES/ Nominativo" della località in cui si opera, oppure "CIES/Nominativo" dell'associazione presente nel territorio con cui il CIES può stipulare accordi consortili e/o di collaborazione reciproca.

Gli organi dirigenti nazionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai CIT i quali sono legalmente e amministrativamente strutture autonome.

ARTICOLO 5

I CIT definiscono, in armonia con il presente Statuto, un proprio regolamento che diviene operativo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e presentano al Consiglio Direttivo il resoconto dell'attività svolta e il programma previsto per l'anno successivo.

ARTICOLO 6

Le attività e le iniziative che abbiano un riflesso di interesse generale o di carattere nazionale sono da concordare singolarmente con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

SOCI

ARTICOLO 7

Possono essere soci ordinari (qui di seguito chiamati anche semplicemente "Soci") dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche comprese le organizzazioni, in qualunque forma costituite, che condividano le finalità statutarie dell'Associazione, purché le rispettive domande di ammissione siano accolte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea, e purché abbiano versato la quota associativa.

ARTICOLO 8

I soci ordinari sono tenuti a versare all'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio ordinario e ciascun delegato dei CIT ha diritto di esprimere un solo voto nell'Assemblea dell'Associazione; i soci ordinari che non siano persone fisiche partecipano all'assemblea a mezzo del rispettivo legale rappresentante o di persona da questi delegata.

ARTICOLO 9

La qualità di socio ordinario si perde, oltre che per decesso e per recesso, anche per decadenza e per esclusione.

La decadenza si verifica se un socio ordinario non versa la quota annuale entro il 30

giugno dell'anno successivo a quello al quale la quota si riferisce.

L'espulsione viene deliberata dall'Assemblea nei confronti di quel socio che con il suo comportamento si sia posto in grave contrasto con le finalità dell'Associazione o abbia arrecato gravi danni morali o materiali all'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Controllo.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

All'Assemblea, composta dai soci ordinari dell'Associazione e dai delegati dai CIT, spetta il compito di deliberare sulle seguenti materie:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del Consiglio Direttivo e del Comitato di Controllo;
- c) approvazione del bilancio annuale e delle linee programmatiche di attività;
- d) adozione di eventuali regolamenti interni;
- e) ratifica dell'ammissione di nuovi soci proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) espulsione di soci;
- g) sanzioni disciplinari;
- h) adozione di modifiche dello Statuto;
- i) scioglimento dell'Associazione;
- l) qualunque altro argomento sottoposto al suo esame.

ARTICOLO 12

In forma ordinaria, l'assemblea si tiene almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si tiene in forma straordinaria quando all'ordine del giorno siano comprese le materie di cui ai punti f), g), h), i) dell'articolo 11.

I CIT, ove istituiti, sono rappresentati in Assemblea da un loro delegato. Inoltre la totalità dei CIT, in proporzione alla base associativa, ha diritto ad un numero di delegati

in Assemblea il cui totale non può essere superiore al 10 per cento del totale dei soci ordinari.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza semplice dei soci ordinari e per l'approvazione delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei soci ordinari e delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti che ne hanno diritto.

Il socio ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta presentata alla presidenza dell'Assemblea all'inizio dei lavori della stessa; ciascun socio non può cumulare più di una delega.

Il socio inoltre, trovandosi in condizione di particolare impedimento, può esprimere il proprio voto relativo agli argomenti posti all'Ordine del giorno dell'Assemblea mediante lettera raccomandata, da inviare entro data prestabilita, che deve essere aperta a cura della Presidenza dell'Assemblea, solo al momento in cui sono espletate le operazioni di voto.

Delle Assemblee ordinarie si tengono verbali su un apposito libro, sottoscritti dal Presidente e da uno dei soci, che di volta in volta la stessa Assemblea nomina Segretario.

L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta oltre che mediante affissione nella sede sociale, per telegramma, fax o e-mail, trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto di Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da due a sei, eletti dalla stessa Assemblea tra i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- a) dare attuazione alle finalità statutarie dell'Associazione in linea con quanto stabilito all'Assemblea;
- b) assumere tutte le decisioni che per legge o per Statuto non siano riservate all'Assemblea in ordine all'attività, all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione, ivi compresi assunzione e licenziamento del personale e fissazione di mansioni e retribuzioni;
- c) aprire e chiudere c/c bancari e postali;
- d) effettuare operazioni finanziarie di ordinaria e straordinaria amministrazione, mobiliari e immobiliari nel rispetto delle finalità dell'Associazione sancite dallo Statuto;
- e) fissare di anno in anno l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) deliberare l'istituzione o la chiusura di sedi periferiche e/o la promozione di CIT o la rescissione dei rapporti con gli stessi;
- g) istituire eventuali commissioni tecniche e scientifiche preposte a fornire consulenza specifica in merito alle attività dell'Associazione;
- h) proporre all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci e sottoporre a delibera dell'Assemblea l'espulsione dei soci a norma dell'articolo 9.
- i) accertare e dichiarare il verificarsi di una causa di decadenza di un socio;
- l) accertare e dichiarare il verificarsi di una causa di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo;
- m) redigere annualmente il bilancio e le linee programmatiche di attività;
- n) deliberare di convocare l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno metà dei componenti, almeno quattro volte l'anno. Le convocazioni devono essere effettuate almeno cinque giorni prima della riunione anche a mezzo fax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono e senza il rispetto del termine di cinque giorni. In quest'ultimo caso dal verbale devono risultare le ragioni che hanno resa necessaria la convocazione di urgenza.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti.

Delle sedute del Consiglio Direttivo si tengono verbali in un apposito libro, sottoscritti dal Presidente e da uno dei consiglieri che lo stesso consiglio nomina Segretario.

Decade da componente del Consiglio Direttivo il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Direttivo.

Nel caso che un componente del Consiglio Direttivo venga meno per dimissioni, decadenza o per qualunque altra causa, gli altri consiglieri lo sostituiscono con un socio dell'Associazione; il consigliere così nominato, dura in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Della convocazione del Direttivo dovrà essere informato il Comitato di controllo i cui membri potranno partecipare alla seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video conferenza.

PRESIDENTE

ARTICOLO 14

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione verso i terzi e in giudizio.

E' eletto dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni.

Spetta al Presidente il compito di convocare e presiedere l'assemblea dei soci ordinari, la conferenza dei soci sostenitori e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione.

Nel caso in cui il Presidente fosse impedito a svolgere il suo mandato, questo sarà temporaneamente assunto dal componente il Consiglio Direttivo a ciò designato di volta in volta dallo stesso Consiglio. Ove l'impedimento si protragga per più di sei mesi il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea per i provvedimenti del caso.

COMITATO DI CONTROLLO

ARTICOLO 15

Al Comitato di controllo dell'Associazione spetta il compito di verificare il corretto funzionamento degli organi dell'Associazione e di vigilare sulla vita associativa; ad esso inoltre compete il controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Associazione.

Il comitato è composto di tre membri che possono non essere soci dell'Associazione e dura in carica quattro anni. Esso elegge al suo interno un Presidente.

Il comitato di controllo si riunisce, su convocazione del suo presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno cinque giorni prima della riunione anche a mezzo fax o e-mail. In casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono e senza il rispetto del termine di cinque giorni.

In quest'ultimo caso dal verbale devono risultare le ragioni che hanno resa necessaria la convocazione di urgenza.

Decade da componente del Comitato di controllo il membro che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato.

Nel caso che un componente del comitato venga meno per dimissioni, decadenza, o qualunque altra causa, il Presidente del comitato o uno degli altri membri, in caso di dimissioni o decadenza del presidente, è tenuto a darne immediato avviso al Presidente dell'associazione che deve convocare l'assemblea per la nomina del sostituto. Il nuovo eletto resta in carica per la durata del comitato di cui entra a far parte.

Le riunioni del comitato possono svolgersi anche in video conferenza.

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 16

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi. Per lo svolgimento di attività che richiedano l'espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio Direttivo potrà attribuire un emolumento adeguato all'attività prestata.

SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 17

Qualora un membro degli organi dell'Associazione, o gli organi stessi compiano atti o facciano dichiarazioni pubbliche contrastanti con le disposizioni statutarie o con le finalità dell'Associazione o abbiano arrecato danni morali o materiali alla stessa, saranno sottoposti a sanzioni disciplinari.

Sono sanzioni disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

Il Comitato di Controllo chiede entro quindici giorni la convocazione del Consiglio Direttivo, motivando tale atto.

La sanzione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora i contrasti risultino insanabili, o sia l'intero consiglio Direttivo ad essere inquisito, il Comitato di Controllo richiede al presidente la convocazione dell'Assemblea.

Qualora l'inquisito sia un membro del Comitato di Controllo, questi sarà sostituito dal Presidente dell'Associazione.

Contro la sanzione disciplinare è facoltà dell'inquisito fare ricorso all'Assemblea dell'Associazione convocata in seduta straordinaria che delibera con le modalità previste dal successivo articolo 19.

La sanzione che implica l'espulsione dall'Associazione deve essere ratificata dall'Assemblea.

PATRIMONIO - BILANCIO

ARTICOLO 18

L'attività dell'Associazione è finanziata mediante fondi reperiti con l'autofinanziamento, con il contributo di società, enti pubblici e privati nazionali, esteri ed internazionali, con donazioni e lasciti e con qualunque altro mezzo consentito dalla legge e non in contrasto con le finalità associative.

L'associazione non ha fini di lucro e in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 19

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il corrispondente bilancio. Corredato dalla relazione dello stesso Consiglio Direttivo e del Comitato di Controllo, questo resta presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'Assemblea annuale, a disposizione dei soci e di chiunque abbia contribuito a qualunque titolo al finanziamento delle attività dell'Associazione.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO 20

Le modifiche statutarie possono essere proposte all'Assemblea dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci ordinari e sono deliberate con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti, in seduta straordinaria.

Il testo delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea deve essere trasmesso unitamente alla convocazione di questa.

SCIoglimento

ARTICOLO 21

L'Associazione può decidere lo scioglimento dell'Associazione con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) ove siano presenti i 3/4 (tre quarti) dei soci.

In caso di scioglimento l'assemblea nomina un liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio secondo le direttive dell'Assemblea.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo verrà devoluto per la realizzazione di attività di utilità sociale. L'assemblea nomina un liquidatore che provvederà a devolvere

il patrimonio per le finalità sopra indicate.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

Per quanto non sia previsto da questo Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali.